



Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA DI SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

INDICE

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Servizio di nettezza urbana
- Art. 3 - Contenuto del regolamento
- Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5 - Esclusioni dalla tassa
- Art. 6 - Commisurazione della tassa
- Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 8 - Parti comuni del condominio
- Art. 9 - Tariffe e parametri di commisurazione
- Art. 10 - Esenzioni
- Art. 10 bis - Agevolazioni
- Art. 11 - Deduzioni e Riduzioni
- Art. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 13 - Denuncia
- Art. 14 - Decorrenza della tassa
- Art. 15 - Mezzi di controllo
- Art. 16 - Il Funzionario Responsabile
- Art. 17 - Sanzioni
- Art. 18 - Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art. 19 - Entrata in vigore



Art. 1
Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2
Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3
Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4
Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5
Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a)** centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b)** soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c)** parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d)** la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e)** unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f)** fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a)** i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b)** i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITÀ'	DETAZZAZIONE %
Autocarrozzerie	95%
Autofficine per riparazione veicoli	95%
Autofficine di elettrauto	20%
Distributori di carburante	20%
Locali destinati ad attività produttive ove si producono residui destinati al riciclo e/o riutilizzo e rientranti nell'allegato al DPR n.915/1982, a richiesta di parte e a	

Art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché, il costo dello smaltimento a partire dall'1.1.1997 secondo le modalità fissate al successivo art. 9.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera mt. 300. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nel successivo art. 11, è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente nel limite massimo complessivo dell'80% della tariffa ordinaria.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40 % della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

(Art. 8)
(Parti comuni del condominio) ¹

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

- aumento del 10 % agli alloggi siti in edifici sino a 4 condomini
- aumento del 5 % agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini
- aumento del 2 % agli alloggi siti in edifici oltre i 10 condomini

Art. 9
Tariffe e parametri di commisurazione

La tassa è commisurata sulla base dei seguenti criteri:

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a) coefficiente di produttività specifica (qn)

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati espressa in kg/mq. anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione dei rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

I coefficienti di produttività specifica vengono determinati per ogni tipo di utilizzazione, in base ai dati di produzione o consumo rilevati come segue:

- in modo diretto, mediante raccolta in uno o più periodi all'anno
- in modo indiretto, mediante utilizzo di altri elementi disponibili o di dati statistici di organi nazionali, regionali, di altri enti locali o istituti di ricerca.

b) coefficiente medio di produttività specifica

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

c) Indice di produttività specifica (In)

¹ l'art. 8 è stato abrogato con deliberazione C.C. n. 78 del 19.12.2000

Per indice di produttività specifica si intende il rapporto tra il coefficiente di produttività specifica di ciascuna attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti prodotti, e il coefficiente medio di produttività specifica.

d) costo convenzionale del servizio (C)

Per costo convenzionale del servizio si intende il prodotto fra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art.61 del D.Lgs. 15.11.1993,n.507, al netto delle deduzioni di cui al 3° comma del medesimo articolo, e il numero, compreso fra 0,5 e 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio è pari al gettito previsto della tassa.

e) tariffa media convenzionale (Tm)

per tariffa media convenzionale si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale dei locali iscritti nei ruoli della tassa. ($Tm = C/St$)

f) coefficiente di qualità (K)

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore (K) rappresentato da un numero compreso fra 0,80 e 1,20 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di utenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produttività quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative dei rifiuti (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento - nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo - del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

2. La formazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da coefficienti simili di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

Per l'attribuzione delle diverse classi di attività non specificatamente analizzate si applicano i criteri di analogia.

Ciascuna delle classi di contribuenza è caratterizzata:

- da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica (q_n) costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
- da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (I_n) dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica (q_n) e il coefficiente medio di produttività specifica (q_m)
- da un proprio valore (K_n) del coefficiente di qualità K

3. Fatte salve le agevolazioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in L./mq. per ciascuna delle classi individuate vengono determinate applicando la seguente formula:

$$T_n = K_n \times I_n \times T_m$$

dove: T_n = tariffa unitaria

Kn = indice di qualità

In = indice di quantità

Tm= tariffa media convenzionale

con arrotondamento alle L.10.

4. Ai fini della revisione annuale delle tariffe, si procede con:

- la rideterminazione annuale della tariffa media convenzionale (Tm), sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
- la ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi a seguito della disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al comma 1. lett.a) con eventuale conseguente scomposizione e riaggregazione delle categorie e/o sottocategorie di contribuenza;
- la revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero a seguito di approfondimenti nelle analisi eseguite in sede di impianti di meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

Art. 10 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

Non sono soggetti a tassazione i seguenti edifici indicati ai n. 2 e 3 dell'art. 108 del T.U. per la Finanza Locale:

- a) gli edifici adibiti al culto, escluse, in ogni caso le eventuali abitazioni dei Ministri del culto;
- b) i locali adibiti ad uffici pubblici comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- c) le abitazioni occupate da famiglie nullatenenti ed in condizioni di assoluta indigenza, limitatamente ai locali direttamente abitati, con esclusione di quelli subaffittati;
- d) i banchi all'aperto installati da associazioni culturali, politiche, sportive, ecc. nell'ambito di manifestazioni che non perseguono finalità di lucro;
- e) i locali destinati alla raccolta e deposito di libri di biblioteche aperte al pubblico gratuitamente;

2. Nel Bilancio Preventivo è individuato nella parte "spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle agevolazioni di cui al presente articolo.

Art. 10 bis

Agevolazioni ^{2 3 4 5 6 7 8 9}

1. La tariffa ordinaria è ridotta del 100% :
 - a) per i nuclei familiari segnalati e successivamente valutati dai servizi sociali della Asl;
 - b) per nuclei familiari che dispongano di un valore dell'Indicatore della situazione Economica Equivalente (indicatore ISEE) non superiore a € 5.000,00 in presenza delle condizioni indicate al comma 3.

2. La tariffa ordinaria è ridotta del 40% per nuclei familiari costituiti esclusivamente da persone ultrasessantacinquenni, che dispongano di un valore dell'Indicatore della situazione Economica Equivalente (indicatore ISEE) non superiore a € 7.500,00. La tariffa ordinaria è ridotta del 35% per nuclei familiari, comunque composti, che dispongano di un valore dell'Indicatore della situazione Economica Equivalente (indicatore ISEE) non superiore a € 6.500,00.

3. Condizioni per la concessione delle agevolazioni di cui ai precedenti commi:
 - A. per i nuclei familiari costituiti esclusivamente da persone ultrasessantacinquenni, che queste siano proprietarie, o titolari di diritti reali di godimento, esclusivamente dell'immobile adibito ad abitazione della famiglia, con le eventuali pertinenze, e di terreni;
 - B. per gli altri nuclei familiari, che i componenti siano proprietari, o titolari di diritti reali di godimento, esclusivamente dell'immobile adibito ad abitazione della famiglia, con le eventuali pertinenze.

4. La tariffa ordinaria è ridotta del 40% per i nuclei familiari comprendenti all'interno uno o più portatori di handicap riconosciuto come "grave" ai sensi della legge 104/92 e comprovato da apposito verbale di riconoscimento rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. L'agevolazione sarà concessa su richiesta degli interessati a condizione che il nucleo familiare disponga di un valore dell'Indicatore della situazione Economica Equivalente (indicatore ISEE) non superiore a €15.000,00 annui.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste al successivo articolo 11 e spettano a condizione che l'immobile occupato sia detenuto in locazione, comodato oppure a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione. In quest'ultimo caso l'abitazione deve rientrare nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, e A/6.

6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti saranno concesse su richiesta degli interessati, da presentarsi entro il mese di settembre, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte condizioni suddette. Nella domanda gli interessati dovranno obbligarsi a comunicare, entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione successivamente intervenuta,

² articolo introdotto con deliberazione C.C. n. 009 del 28.02.2000

³ articolo sostituito con deliberazione C.C. n. 78 del 19.12.2000

⁴ articolo sostituito con deliberazione C.C. n. 04 del 18.02.2002 - in applicazione del comma 7 del presente articolo i valori ISEE sono stati modificati a partire dall'anno 2003 con deliberazione della Giunta n. 201 del 28.12.2002

⁵ articolo sostituito con deliberazione C.C. n. 17 del 30.03.2004

⁶ articolo sostituito con deliberazione C.C. n. 18 del 31.03.2005

⁷ articolo modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 26.02.2007

⁸ articolo modificato con deliberazione C.C. n. 16 del 28.03.2008 che ha modificato i commi 1 e 2 e abrogato il comma 3.

⁹ articolo modificato con deliberazione C.C. n. 09 del 19.03.2009 che ha modificato i commi 1 e 2;

che comporti il venir meno delle condizioni per l'agevolazione suddetta. L'attestato ISEE, contenente il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, deve essere richiesto, attraverso la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, presso i centri di assistenza fiscale (C.A.F.), i Comuni e le sedi territoriali dell'I.N.P.S.

7. Nel Bilancio Preventivo è individuato nella parte "spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle agevolazioni di cui al presente articolo.

8. I valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (indicatore ISEE) di cui ai commi 1, 2 e 4 possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta comunale, avente effetto dall'anno di imposta successivo alla sua adozione.

Art. 11 **Deduzioni e Riduzioni** ¹⁰

(1. Non sono assoggettate a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i mq. 200.)

(2. Sono computate al 50%, a far data dall'1.1.1997, le altre aree scoperte a qualsiasi uso adibite.)

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante, aventi una superficie superiore ai 35 mq. utili, escluse pertinenze: 20%

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 10%

c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 20%

d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata della denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 20%

e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%

4. Le riduzioni, non cumulabili tra loro, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. Nella domanda, gli interessati dovranno obbligarsi a comunicare, entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione successivamente intervenuta, che comporti la decadenza della riduzione.

¹⁰ i commi 1 e 2 dell'art. 11 sono stati abrogati con deliberazione C.C. n. 78 del 19.12.2000

Art. 12
Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50 %.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13
Denuncia ¹¹

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. *(E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato).*
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché, luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

¹¹ il 3° comma dell'articolo 13 è stato abrogato con deliberazione C.C. n. 18 del 31.03.2005

c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

2. Gli uffici comunali comunicano mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

- ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
- ufficio edilizia pubblica: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- ufficio attività produttive: elenco delle imprese che hanno iniziato e/o per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione.

Art. 16

Il Funzionario responsabile

1. Il Funzionario responsabile di cui all'art. 74 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 viene designato dalla Giunta con apposita deliberazione.

Copia del provvedimento viene rimessa al Ministero delle Finanze- Direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni.

2. Tutti i provvedimenti del funzionario assumono la forma della "determinazione".

Le determinazioni:

- sono conservate in apposito registro in modo cronologico e progressivamente numerate per anno;
- sono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e dell'avvenuta pubblicazione ne viene riportata apposita annotazione sull'originale.

Qualora da esse derivi una spesa, dovranno essere allegati i pareri di regolarità di cui all'art. 53 e di copertura finanziaria di cui all'art. 55 della legge 8.6.1990 n. 142.

Le determinazioni costituiscono titolo all'emissione dei mandati di pagamento da parte della Ragioneria successivamente alla loro pubblicazione.

3. Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

- a)** registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti;
- b)** registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la taxa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del decreto 507, e dell'art. 12 del presente regolamento.

Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati dal Segretario comunale, prima di essere posti in uso.

E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

Art. 17

Sanzioni ¹²

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993, così come sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 18/12/97, n. 473 e successive modificazioni, si applicano le sanzioni ivi indicate.

Art. 18

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 19

Entrata in vigore

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20, 1° comma, del D.L. 7.11.1994, n. 619, le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo e 72, commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995, e di quelle previste in attuazione degli artt. 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996. Hanno parimenti decorrenza dall'1.1.1996 le norme previste in attuazione dell'art. 66, commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. 507/ 1993, in avvalimento della facoltà prevista dal medesimo art. 66 e dall'art. 20, 3° comma, del D.L. 7.11.1994, n. 619.

2. Le tariffe per l'anno 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione.

¹² l'art. 17 è stato sostituito con deliberazione C.C. n. 78 del 19.12.2000

Decreto Legislativo 15 novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni)

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI- CLASSIFICAZIONE UTENZE		
CAT.	S/CAT.	DESCRIZIONE ANALITICA DELLE UTENZE
1		Locali ed aree adibite a musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari
	1	Scuole pubbliche e private
	2	Altre utenze
2		Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, aree ricreativo/turistiche
	1	Commercio all'ingrosso o con vaste superfici espositive
	2	Commercio all'ingrosso o con vaste superfici espositive e laboratorio
	3	altri
3		Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari collettività e convivenze, esercizi alberghieri
	1	nuclei familiari
	2	collettività
	3	esercizi alberghieri con ristorazione
	4	esercizi alberghieri senza ristorazione
	5	aziende agrituristiche
4		locali adibiti ad attiv. terziarie e direz.li diverse da quelle di cui alle cat..2, 5 e 6, circoli sport. e ricr.
	1	uffici pubblici e attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle cat. .2, 5 e 6
	2	circoli sportivi e ricreativi senza somministrazione di alimenti e bevande ai soci
	3	corrieri, spedizionieri
	4	impianti sportivi ¹³
5		locali ed aree a uso di produzione artigianale o industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili
	1	Settore auto, moto e cicli , macchine agricole (vendita e/o riparazioni)
	2	arti grafiche e fotografiche
	3	panificazione, pastifici, laboratori di pasticceria e/o dolciumi, molini
	4	commercio settore tessile, abbigliamento, articoli in pelle, mercerie
	5	sottoprodotti tessili
	6	parrucchieri ed estetisti
	7	attività edili
	8	lavorazione cuoio, pelli, calzature e abbigliamento
	9	lavorazione legno (mobilifici, falegnamerie, restauro mobili)
	10	commercio mobili ed articoli in legno
	11	installazione impianti elettrici ed idrotermosanitari senza vendita al minuto
	12	installazione impianti elettrici ed idrotermosanitari con vendita al minuto
	13	fabbricazione e lavorazione metalli
	14	officine meccaniche
	15	trasporti
	16	cartiere, scatolifici, cartotecnica ecc.
	17	frantoi
	18	tipografie
	19	commercio dettaglio giornali, tabacchi, cartolibrerie, profumerie, giocattoli, erboristerie
	20	commercio dettaglio ferramenta, sanitari,casalinghi, caccia e pesca
	21	commercio al dettaglio e servizi non altrove classificabili (incluso distributori di carburante)
	22	produzioni non altrove classificabili

¹³ così come modificato con deliberazione C.C. n. 02 del 23.02.1998

	23	lavanderie ¹⁴
	24	noleggio e vendita audio/video ¹⁵
	25	magazzini di deposito ¹⁶
6		locali ed aree adibite a pubblici esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili
	1	bar, gelaterie, circoli con somministrazione alimenti e bevande ai soci, bar/alimentari
	2	pasticcerie con bar
	3	ristoranti, pizzerie ecc.
	4	rosticcerie e pizzerie con solo asporto
	5	commercio dettaglio fiori, frutta e/o verdura
	6	commercio dettaglio prodotti ittici
	7	commercio dettaglio altri prodotti alimentari o deperibili
l'inserimento nella categoria e/o sottocat. è dato dall'attività con maggiore superficie occupata rispetto al complesso		

¹⁴ così come modificato con deliberazione C.C. n. 18 del 31.03.2005

¹⁵ così come modificato con deliberazione C.C. n. 18 del 31.03.2005

¹⁶ così come modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 26.02.2007